Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che gli Stati membri applichino alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi;

Considerando che dalla funzione dei contingenti tariffari sopradescritta risulta che essi possono essere concessi a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, soltanto per coprire il fabbisogno degli utilizzatori dello Stato membro interessato, escludendo qualsiasi riesportazione nello stato in cui i prodotti risultano importati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Un contingente tariffario al dazio del 2,4 % è concesso alla Repubblica italiana per le sue importazioni dai paesi terzi e per l'utilizzazione nel suo territorio, di tori, vacche e giovenche, delle razze di Schwyz, di Simmental e di Friburgo, esclusi quelli da macello, della voce ex 01.02 A II della tariffa doganale comune, nei limiti di un quantitativo di 3.000 capi.

Per essere ammessi al beneficio del presente contingente, gli animali delle razze sopraindicate devono soddisfare inoltre alle condizioni seguenti:

— tori: certificato d'ascendenza;

— femmine: certificato d'ascendenza o certificato d'iscrizione all'«Herdbook» che attesti la purezza della razza.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile agli animali importati nei limiti di detto contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato agli animali di cui trattasi importati dagli altri Stati membri e accompagnati da certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 1967.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 1966

relativa alla concessione di un contingente tariffario alla Repubblica italiana per i tonni, freschi, refrigerati o congelati, destinati all'industria conserviera

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(66/603/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 25, paragrafo 3 e l'articolo 29,

Vista la lettera del 18 maggio 1966, con la quale la Repubblica italiana ha chiesto, per il 1967, la concessione di un contingente tariffario di 45.000 tonnellate in esenzione da dazio per i tonni, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla industria conserviera, della voce ex 03.01 B I b della tariffa doganale comune, compresa nell'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea;

Considerando che i suddetti pesci erano importati dalla Repubblica italiana in esenzione da dazio anteriormente al 1° gennaio 1962, data del primo ravvicinamento dei dazi delle tariffe nazionali verso quelli della tariffa doganale comune; che il dazio della tariffa doganale comune è del 25 %;

Considerando che le cifre delle statistiche nazionali italiane relative a questi pesci sono le seguenti:

(in tonnellate)

	1962	1963	1964	1965	1966 (2 mesi)
Importazioni totali di cui:	34.490	41.550	29.576	38.440	2.170
— in provenienza dalla C.E.E.	7	167	480	2.903	12
— in provenienza dagli Stati africani associati	94	1.155	1.153	483	—
— in provenienza dai paesi terzi	34.389	40.228	27.943	35.054	2.158
Produzione (specialmente destinata al consumo diretto)	1.576	1.814	1.867		
Esportazioni:	nulla				

Considerando che la concessione di contingenti tariffari a norma dell'articolo 25 del Trattato a un solo Stato membro rappresenta una deroga al ritmo della graduale attuazione della tariffa doganale comune, deroga intesa ad ovviare agli inconvenienti che possono risultare, per l'approvvigionamento di uno Stato membro, dal graduale passaggio al regime comunitario dal regime tariffario nazionale praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune;

Considerando che, nell'esercizio del suo potere di valutazione in materia di contingenti tariffari, la Commissione deve applicare l'articolo 25 tenendo conto degli articoli 2, 3, e 9 e ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29;

Considerando che lo Stato membro richiedente si preoccupa soprattutto di assicurare l'approvvigionamento di tonni delle sue industrie conserviere e di garantire in tal modo il mantenimento o perfino un'espansione del consumo di tonni, che riveste una grande importanza sociale, a prezzi il più possibile bassi e stabili e quindi di evitare l'aumento dei dazi della tariffa doganale nazionale;

Considerando, d'altra parte, che questo approvvigionamento di tonni delle industrie summenzionate dello Stato membro richiedente non sembra possa attualmente falsare le condizioni di concorrenza fra gli Stati membri per i prodotti finiti, dato che gli altri Stati membri produttori dispongono di un proprio approvvigionamento di materia prima, mentre queste conserve sono principalmente consumate all'interno di ciascuno Stato membro; che, per quanto riguarda lo sviluppo razionale della produzione comunitaria, occorre osservare che la pesca nella Comunità e negli Stati africani e malgascio associati, per i tonni, è attualmente insufficiente a coprire tutti i fabbisogni italiani e continuerà ad esserlo, per lo meno nel prossimo futuro, anche se quest'anno si registra un sensibile aumento;

Considerando che dall'insieme della situazione sopra descritta risulta che lo Stato membro richiedente incontra difficoltà che giustificano una deroga agli imperativi di una rapida attuazione della tariffa doganale comune; che, inoltre, tale deroga ha un'influenza favorevole sugli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi;

Considerando che non si dispone ancora di tutti gli elementi necessari alla determinazione del volume e del livello del dazio contingentario; che in particolare è ancora troppo presto per valutare nel modo più esatto le disponibilità esportabili verso l'Italia degli altri Stati membri e degli Stati africani associati; che in tali condizioni e senza pregiudicare la soluzione globale che sarà decisa occorre attenersi per ora al contingente tariffario di 14.000 tonnellate in esenzione da dazio consolidato nel quadro del G.A.T.T., che comunque deve essere concesso;

Considerando che non si sono potute trarre indicazioni tali da concludere che la concessione di questo contingente tariffario nei limiti suindicati provocherebbe serie perturbazioni sul mercato del prodotto in questione;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune esige che gli Stati membri applichino alle importazioni in provenienza dagli altri Stati membri e dagli Stati africani e malgascio associati un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi;

Considerando che la funzione dei contingenti tariffari sopradescritta implica che questi possano essere concessi, ai sensi dell'articolo 25, paragra-

fo 3, solo per la copertura dei fabbisogni propri degli utilizzatori o dei consumatori dello Stato membro interessato, rimanendo esclusa qualsiasi riesportazione dei prodotti nello stato in cui risultano importati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È concesso alla Repubblica italiana un contingente tariffario di 14.000 tonnellate, in esenzione da dazio, per le sue importazioni in provenienza da paesi terzi e per l'utilizzazione sul suo territorio, di tonni freschi, refrigerati o congelati, destinati all'industria conserviera, della voce ex 03.01 B I b della tariffa doganale comune.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nel quadro di detto contingente può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri e dagli Stati africani e malgascio associati quando siano soddisfatte le condizioni richieste per la concessione a questo prodotto del regime preferenziale previsto nei loro confronti.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 1967.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 1966

relativa alla concessione di un contingente tariffario alla Repubblica italiana per i merluzzi, compresi lo stoccafisso e il baccalà, semplicemente salati o in salamoia o secchi

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(66/604/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 25, paragrafo 3 e l'articolo 29,

Vista la lettera del 18 maggio 1966, con la quale la Repubblica italiana ha chiesto, per il 1967, la concessione di un contingente tariffario di 45.000 tonnellate in esenzione da dazio per i merluzzi, compresi lo stoccafisso e il baccalà, semplicemente salati o in salamoia o secchi, della voce 03.02 A I b della tariffa doganale comune, compresa nell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Considerando che i suddetti pesci erano importati dalla Repubblica italiana in esenzione da dazio anteriormente al 1° gennaio 1962, data del primo ravvicinamento dei dazi delle tariffe nazionali verso quelli della tariffa doganale comune; che il dazio della tariffa doganale comune è del 13 %;

Considerando che le cifre delle statistiche nazionali italiane per questi pesci sono le seguenti: